

## Art.1 – Costituzione

1.1 - È costituita l'associazione di volontariato denominata "Cinergia", che in seguito sarà denominata "l'associazione".

1.2 - L'associazione è retta dalle norme del codice civile e dalla legge quadro del volontariato n. 266 del 11/08/1991.

1.3 - I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia. L'associazione è apolitica e apartitica, i suoi principi sono assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice Presidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo

1.4 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei Soci o per uno dei motivi imposti dalla legge o dal presente statuto.

1.5 - In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione dei beni residuali, dopo l'esaurimento della liquidazione, a fini di pubblica utilità ad altra organizzazione di volontariato.

1.6 - L'associazione ha sede in Via Chiancalata n.66, 75100 Matera (MT).

1.7 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito della Regione Basilicata, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città, senza dovere modificare il presente statuto.

## Art. 2 – Finalità e scopi

2.1 - L'Associazione esclude nettamente ogni finalità di lucro e di poter provvedere ad alcuna spartizione degli utili e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo scopo che essa intende perseguire è quello di promuovere, mediante l'esercizio dell'attività che ne è l'oggetto la promozione, lo sviluppo e la produzione di materiale per la valorizzazione della cultura cinematografica e dei linguaggi audiovisivi attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale ed audiovisiva.

2.2 - Considera la sua attività come servizio sociale, per la diffusione e lo sviluppo della cultura e dell'informazione in tutte le forme e per il rinnovamento delle strutture che ad esse sono connesse.

2.3 - In particolare le finalità dell'associazione sono:

Promuovere la diffusione della cultura cinematografica, realizzando corsi sul cinema ed il linguaggio delle immagini ed altre iniziative specifiche di sensibilizzazione coinvolgendo anche enti, scuole, istituti, altre associazioni e mezzi di informazione;

Realizzare la programmazione di sale cinematografiche, arene estive, festival, rassegne in proprio o per conto di associazioni od enti che ne facessero richiesta, costituendo con l'Associazione intese di collaborazione;

Coordinare la pubblicità, la promozione e la valorizzazione dell'attività delle sale e delle arene gestite;

Organizzare cicli, rassegne, festival culturali, dibattiti, pubblicazioni, conferenze, incontri ed altre attività culturali in ambito cinematografico ed audiovisivo;

Coordinare l'attività delle sale programmate, adottando politiche di prezzi, orari, promozioni pubblicitarie e durata delle stagioni comuni;

Creare un tessuto associativo di soci per i quali realizzare iniziative specifiche fornendo agevolazioni e servizi di informazione sulle attività svolte;

Coordinare, organizzare e pianificare attività culturali in generale;

Produrre e valorizzare materiale cinematografico ed audiovisivo attraverso l'utilizzo del Laboratorio multimediale dell'associazione anche attraverso l'organizzazione di festival e rassegne;

Realizzare monografie o periodici di informazione culturale cinematografica o sull'attività dell'associazione.

L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici o privati dando vita a programmi di attività, che nelle varie sedi, possono assumere caratteristiche peculiari. A tal fine potranno essere costituiti gruppi appositi di lavoro formati da soci dell'Associazioni e rappresentanti degli Enti pubblici o privati con cui verrà sottoscritta una convenzione;

L'Associazione si riserva il diritto di dare la propria adesione ad enti nazionali e di collaborare e stringere accordi con associazioni similari.

2.4 - In linea generale rientra tra gli scopi dell'associazione la promozione della cultura e dell'arte attraverso attività specifiche e di formazione predisponendo servizi di assistenza e consulenza culturale per i propri soci, per enti e di quanti ne facessero richiesta.

2.5 - Inoltre l'associazione può realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

### Art. 3 – Aderenti all'associazione

3.1 - Sono aderenti dell'associazione (soci) coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare aderenti "onorari", persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di figure giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

#### 3.1.1 – Soci:

sono soci fondatori dell'associazione coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

sono soci ordinari coloro che, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione, versano annualmente la quota di adesione stabilita dall'Assemblea Generale dei Soci;

sono soci sostenitori coloro che intendono distinguersi nel sostegno finanziario dell'associazione e, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione, versano un ulteriore contributo volontario, oltre la quota associativa annuale;

sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le Istituzioni che hanno contribuito in maniera determinante e si sono distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'associazione. La loro ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno tre dei suoi componenti.

3.2 – La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione, a eccezione dei soci onorari, i quali possono essere esonerati dal versamento della quota di adesione annuale. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione di tutti gli atti di competenza dell'assemblea stessa, per l'approvazione e la modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi sociali dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

3.3 – Il numero degli aderenti è illimitato. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione. Tutti gli aderenti (sia uomini che donne) hanno parità di diritti e doveri.

3.4 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.

3.4.1 – Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione (e le sue finalità educative).

I criteri per inoltrare la domanda sono:

a mezzo lettera scritta autografata, indirizzata al Consiglio Direttivo;

tramite apposito formulario presente sul sito internet dell'associazione ([www.cinergiamatera.it](http://www.cinergiamatera.it)), che viene direttamente inoltrato al Consiglio Direttivo.

Compilando l'apposito formulario disponibile presso i banchetti organizzati dall'associazione nei luoghi in cui questa opera che verrà successivamente inoltrato al Consiglio Direttivo.

3.4.2 – Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore di età, la domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

3.4.3 – L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

3.4.4 – Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

per dimissioni volontarie;

per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;

per decesso;

per comportamento contrastante con gli scopi statuari;

per persistente violazione degli obblighi statuari;

per mancato versamento della quota annuale per un anno;

per danni morali e materiali arrecati all'associazione.

3.4.5 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli Aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata; la decisione è inappellabile.

#### Art. 4 – Diritti e doveri degli aderenti

4.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione; tale contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea, convocata per l'approvazione del preventivo. La quota associativa è annuale e ha validità per l'anno solare (indipendentemente dalla data dell'iscrizione del socio), non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente. Gli aderenti non in regola col pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle attività dell'associazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

4.2 – Gli aderenti hanno il diritto:

di partecipare alle Assemblee (se in regola col pagamento del contributo);

di votare direttamente o per delega;

di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;

di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;

di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 – Gli aderenti hanno il dovere:

di osservare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

di versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea, oltre a eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea stessa;

di svolgere le attività preventivamente concordate;

di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

4.4 – Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previamente concordate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

#### Art. 5 – Patrimonio e entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione e che verranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente contratto.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

quote associative ed eventuali contributi straordinari versati dagli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;

contributi di privati;

contributi, sovvenzioni e finanziamenti comunali, provinciali, regionali, statali, europei o comunque di organismi pubblici nazionali o internazionali;

sovvenzioni e finanziamenti di aziende, fondazioni, altre associazioni o comunque di altri privati, singoli o organismi privati;

donazioni e lasciti di patrimoni testamentari, non vincolati all'incremento;

rimborsi derivanti da convenzioni;

rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositari presso gli Istituti di Credito o Istituto Postale stabiliti dal Consiglio Direttivo e ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario o altro componente del Consiglio Direttivo secondo delibera specifica.

#### Art. 6 – Organismi sociali dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

l'Assemblea Generale degli aderenti;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Gli organi sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 7 – Assemblea Generale degli aderenti

7.1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione ma in caso di sua assenza l'Assemblea elegge un proprio presidente e un segretario verbalizzante che accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

7.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno due volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

7.4 – La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un terzo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

7.5 – L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:

l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;

l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.6 – Altri compiti dell'Assemblea Ordinaria:

deliberare in merito alla programmazione delle attività dell'associazione;

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

fissare l'ammontare della quota associativa annuale;

approvare il bilancio di previsione;

approvare il bilancio consuntivo;

deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto;

decidere sull'espulsione di un associato;

ratificare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

nominare un liquidatore in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione.

7.7 – Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da descrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.8 – L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione e ogni volta che si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

7.9 – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, a mezzo posta ordinaria e/o via email; è anche reso pubblico nella sede sociale e/o sul sito internet dell'associazione ([www.cinergiamatera.it](http://www.cinergiamatera.it)) e deve contenere l'ordine del giorno.

7.10 – In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, presenti in proprio o per delega; la seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'Art. 12.

7.12 – Ciascun aderente può essere portatore di un massimo di una delega di altri aderenti.

## Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

8.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea Generale degli Aderenti, resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti, ma essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

8.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soci nonché esperti esterni senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### 8.4 – Compete al Consigli Direttivo:

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

sottoporre alla visione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre, e comunque il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

eleggere il Segretario e il Tesoriere;

accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

deliberare in merito all'esclusione di aderenti;

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

proporre all'Assemblea Generale dei Soci l'istituzione di gruppi di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;

nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore e deliberarne i relativi poteri;

redigere regolamenti da fare approvare all'Assemblea.

8.5 – Il Consiglio Direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione al Presidente o a un Comitato Esecutivo. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

8.6 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso dell'anno, devono essere convalidate dalla prima Assemblea Generale convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

#### Art. 9 – Il Presidente

9.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica due anni.

#### 9.2 – Il Presidente:

dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

#### Art. 10 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

#### Art. 11 – Bilancio

11.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge. Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce;

11.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio consuntivo è composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

11.3 – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

11.4 – Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.

#### Art. 12 – Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione

12.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.2 – La liquidazione e quindi lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore.

#### Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, ove e quanto occorra al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

#### Art. 14 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale, anche utilizzando lo strumento della pubblicazione on-line sul sito internet dell'associazione [www.cinergiamatera.it](http://www.cinergiamatera.it). Gli aderenti possono richiederne copia personale.